

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 18 dicembre 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

<p>ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI</p> <p>In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.</p> <p>ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.</p> <p>AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»</p> <p>In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari.</p>	<p>ALLA PARTE SECONDA</p> <p>In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10.</p> <p>ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia. (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)</p> <p>ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.</p>
---	---

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
16 settembre 1946, n. 469.

Applicazione al personale di gruppo A dei Servizi di meteorologia e di ecologia agraria e degli Istituti di sperimentazione agraria, delle disposizioni del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 Pag. 3151

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
9 ottobre 1946, n. 410.

Erezione in ente morale della fondazione «Dott. Francesco Pio Pomini», istituita presso l'Università di Bologna. Pag. 3151

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
19 ottobre 1946, n. 411.

Erezione in ente morale della Pia casa del riposo, con sede in Bellinzago Novarese (Novara) Pag. 3151

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
22 ottobre 1946, n. 412.

Erezione in ente morale dell'Ospedale civile Guido Compagna, con sede in Corigliano Calabro (Cosenza). Pag. 3151

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Macerata Pag. 3151

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Massa Carrara Pag. 3152

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Reggio Calabria Pag. 3152

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Pisa Pag. 3153

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Ancona Pag. 3153

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Bari Pag. 3154

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Caserta Pag. 3154

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Chieti Pag. 3155

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1946.
Apertura di una agenzia di città in Palermo della Banca commerciale italiana, con sede in Milano . . . Pag. 3155

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.
Apertura di una agenzia di città in Paternò del Banco di Sicilia, con sede in Palermo Pag. 3156

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.
Cessione delle attività e passività della Cassa rurale e artigiana di Isola Rizza alla Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede in Verona Pag. 3156

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.
Sostituzione del presidente, del vice presidente e del sindaco del Monte di credito su pegno di Cesena (Forlì). Pag. 3156

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.
Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Novara Pag. 3157

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.
Apertura di una dipendenza in Bolano (La Spezia) della Cassa di risparmio di La Spezia Pag. 3157

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.
Apertura di una dipendenza in Offagna della Banca popolare cooperativa di Osimo (Ancona) Pag. 3157

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1946.
Convalida del riconoscimento civile della parrocchia di San Giorgio Martire, in frazione Carleveri del comune di Rocca de' Baldi (Cuneo) Pag. 3157

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.
Messa in liquidazione della ditta individuale E. Schwintzer, con sede in Bergamo, sottoposta a sequestro con decreto Ministeriale 22 novembre 1945 Pag. 3158

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.
Sostituzione del sequestratario della ditta individuale Albergio pensione « Aurora e Svizzera », con sede in Palermo Pag. 3158

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1946.
Convalida di provvedimenti adottati dalla Cassa di risparmio di Parma, con sede in Parma, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana Pag. 3158

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1946.
Sostituzione del commissario straordinario dell'Ente nazionale di assistenza per i venditori ambulanti ed i giornalieri. Pag. 3159

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1946.
Sostituzione del vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Bari Pag. 3159

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1946.
Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Genova Pag. 3159

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri:
Esito del ricorso presentato da Crudeli Enea avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946 Pag. 3160
Esito del ricorso presentato da Somenzi Stanislao avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946 Pag. 3160

Esito del ricorso presentato da Cassola Alessandro avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946 Pag. 3160

Esito del ricorso presentato da Mangini Alessandro avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946 Pag. 3160

Esito del ricorso presentato da Nurchis Virgilio avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946 Pag. 3160

Ministero dell'interno:

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bisceglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 3161

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sansepolcro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 Pag. 3161

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pontremoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 Pag. 3161

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castiglione Fiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 Pag. 3161

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Polinago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 3161

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pennapiedimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 Pag. 3161

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castellavazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 Pag. 3161

Ministero di grazia e giustizia:

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili Pag. 3161

Trasferimento di notai Pag. 3161

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli Pag. 3161

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative Pag. 3162

Ministero dei lavori pubblici:

Passaggio di terreni in agro di Chioggia dal Demanio pubblico al Patrimonio dello Stato Pag. 3163

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Foggia Pag. 3163

Ministero dell'industria e del commercio: Riassunto del provvedimento prezzi n. 78 del 30 novembre 1946 riguardante le tariffe dei pubblici servizi Pag. 3163

CONCORSI

Ministero della pubblica istruzione: Concorso a tre posti di allievo tecnico (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico di 1ª categoria dei Monopoli, branche di servizio Manifatture tabacchi e saline, riservato agli aiuti ed assistenti universitari Pag. 3163

Prefettura di Verona: Graduatoria ed elenco delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta nella provincia di Verona Pag. 3164

SUPPLEMENTI

DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 288 DEL 18 DICEMBRE 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 89: Ministero del tesoro Direzione generale del debito pubblico: 68ª e 69ª estrazione di obbligazioni 5% della ferrovia Udine-Pontebba.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 settembre 1946, n. 409.

Applicazione al personale di gruppo A dei Servizi di meteorologia e di ecologia agraria e degli Istituti di sperimentazione agraria, delle disposizioni del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 4 maggio 1924, n. 900, che reca norme per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3165, relativo al riordinamento dei servizi di meteorologia e geofisica;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, relativo alla riorganizzazione dei servizi e revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visti gli articoli 8 e 14 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei richiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Visto il decreto legislativo Inogotenenziale 8 maggio 1946, n. 354;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

I posti che alla data del 31 dicembre 1947 risultino disponibili per la promozione al grado 7° del personale tecnico per i Servizi di meteorologia e di ecologia agraria ed al grado 8° del ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria sono conferiti, su designazione del Consiglio di amministrazione, per merito comparativo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGGI —
CORBINO

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 57. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 ottobre 1946, n. 410.

Erezione in ente morale della fondazione « Dott. Francesco Pio Pomini », istituita presso l'Università di Bologna.

N. 410. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 9 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione « Dottor Francesco Pio Pomini », istituita presso l'Università di Bologna, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 ottobre 1946, n. 411.

Erezione in ente morale della Pia casa del riposo, con sede in Bellinzago Novarese (Novara).

N. 411. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Pia casa del riposo, con sede in Bellinzago Novarese (Novara), viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 ottobre 1946, n. 412.

Erezione in ente morale dell'Ospedale civile Guido Compagna, con sede in Corigliano Calabro (Cosenza).

N. 412. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Ospedale civile Guido Compagna, con sede in Corigliano Calabro (Cosenza), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1946

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Macerata.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e meccanica di Macerata, Tolentino e Portocivitanova, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1946

p. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 318

(4277)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Massa Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 12 agosto 1946, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria dei comuni di Massa e Carrara;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Considerato che anche per la provincia di Massa e Carrara sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione del decreto interministeriale 12 agosto 1946 ai lavoratori dipendenti dall'industria della provincia di Massa-Carrara che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dal beneficio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte

a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1946

p. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 307

(4278)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e filandiera di Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Cannitello e Locri, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1946

p. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro

BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1946
Registro n. 2 Lavoro e previdenza, foglio n. 305.

(4279)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Pisa.

**IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO**

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica

e alla manovalanza generica di Pisa, Pontedera, Cascina e San Giuliano Terme, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1946

p. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro

BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1946
Registro n. 2 Lavoro e previdenza, foglio n. 304.

(4280)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Ancona.

**IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO**

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio

straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dell'industria metalmeccanica ed edile dei comuni di Ancona, Jesi, Senigallia e Fabriano, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1946

p. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro

BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1946

Registro n. 2 Lavoro e previdenza, foglio n. 308.

(4281)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Bari.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio

straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria edile ed alla manovalanza generica della provincia di Bari, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1946

p. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro

BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1946

Registro n. 2 Lavoro e previdenza, foglio n. 309.

(4282)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Caserta.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio

straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e metalmeccanica della provincia di Caserta, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1946

p. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

CASSIANI

Il Ministro per il tesoro

BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1946

Registro n. 2 Lavoro e previdenza, foglio n. 310.

(4283)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Chieti.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio

straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dell'industria edile e metalmeccanica della provincia di Chieti, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1946

p. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

CASSIANI

Il Ministro per il tesoro

BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1946

Registro n. 2 Lavoro e previdenza, foglio n. 311.

(4284)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1946.

Apertura di una agenzia di città in Palermo della Banca commerciale italiana, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca commerciale italiana, società per azioni con sede in Milano; Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca commerciale italiana, società per azioni con sede in Milano, è autorizzata ad aprire una propria agenzia di città in Palermo (zona nuovo porto).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1946

p. Il Ministro: PETRILLI

(4158)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.

Apertura di una agenzia di città in Paternò del Banco di Sicilia, con sede in Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, è autorizzato ad aprire una propria agenzia di città in Paternò (Catania) nella zona alta della città.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1946

p. Il Ministro: PETRILLI

(4159)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.

Cessione delle attività e passività della Cassa rurale ed artigiana di Isola Rizza alla Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede in Verona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 54 e 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la convenzione in data 30 gennaio 1946, a rogito notaio dott. Antonio Cicogna, con studio in Verona, stipulata tra la Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede in Verona, e la Cassa rurale ed artigiana di Isola Rizza in liquidazione, relativa alla cessione di attività e passività dalla seconda alla prima;

Ritenuto che la indicata cessione è diretta ad agevolare la liquidazione della predetta Cassa rurale ed artigiana di Isola Rizza;

Autorizza

la cessione alla Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede in Verona, delle attività e delle passività della Cassa rurale ed artigiana di Isola Rizza in liquidazione, alle condizioni specificate nella convenzione di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1946

p. Il Ministro: PETRILLI

(4191)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.

Sostituzione del presidente, del vice presidente e del sindaco del Monte di credito su pegno di Cesena (Forlì).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il provvedimento con il quale i signori geom. Mario Versari Mischi e dott. Paolo Magnani vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Cesena (Forlì);

Considerato che il geom. Versari Mischi ed il dottor Magnani hanno rassegnato le dimissioni ed occorre pertanto provvedere alla loro sostituzione;

Decreta:

I signori Domenico Giunchi fu Ippolito, rag. Mario Nicoletti fu Luigi e rag. Rito Ravaioli fu Gaetano sono nominati, rispettivamente, presidente, vice presidente e sindaco del Monte di credito su pegno di Cesena (Forlì) per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1946

p. Il Ministro: PETRILLI

(4155)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Novara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispektorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il provvedimento in data 19 maggio 1942, con il quale l'avv. Sante Scolari venne nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Novara;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione del suddetto Monte:

Decreta:

I signori avv. Sante Scolari e rag. Onorato De Angelis sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Novara, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1946

(4154)

p. Il Ministro: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.

Apertura di una dipendenza in Bolano (La Spezia) della Cassa di risparmio di La Spezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispektorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di La Spezia, con sede in La Spezia;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di La Spezia, con sede in La Spezia, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Bolano (La Spezia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1946

(4194)

p. Il Ministro: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.

Apertura di una dipendenza in Offagna della Banca popolare cooperativa di Osimo (Ancona).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto Part. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispektorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca popolare cooperativa di Osimo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Osimo (Ancona);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare cooperativa di Osimo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Osimo (Ancona), è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Offagna (Ancona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1946

(4161)

p. Il Ministro: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1946.

Convalida del riconoscimento civile della parrocchia di San Giorgio Martire, in frazione Carleveri del comune di Rocca de' Baldi (Cuneo).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto in data 17 febbraio 1945, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo successivo, registro n. 2, foglio n. 315, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Vescovo di Mondovì in data 15 settembre 1944, col quale fu eretta la parrocchia di San Giorgio Martire in frazione Carleveri del comune di Rocca de' Baldi (Cuneo);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto in data 17 febbraio 1945, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana, è privo di efficacia giuridica a termine dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Cuneo in data 13 novembre 1946; n. 20291;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 17 febbraio 1945, col quale fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto

del Vescovo di Mondovì in data 15 settembre 1944, relativo all'erezione della parrocchia di San Giorgio Martire in frazione Carleveri del comune di Rocca de' Baldi (Cuneo).

Il Prefetto di Cuneo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1946

(4205)

p. Il Ministro: CONSI

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.

Messa in liquidazione della ditta individuale E. Schwintzer, con sede in Bergamo, sottoposta a sequestro con decreto Ministeriale 22 novembre 1945.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 22 novembre 1945, emesso in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale E. Schwintzer, con sede in Bergamo, via Loreto n. 39;

Viste le relazioni del sequestratario e la nota 26 agosto 1946, n. 2738-R dell'Intendenza di finanza di Bergamo;

Ritenuto che la suindicata ditta non è in grado di adempiere le obbligazioni attinenti al suo esercizio e quindi è opportuno metterla in liquidazione;

Sentita l'Avvocatura generale dello Stato;

Visto l'art. 8 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

La ditta individuale E. Schwintzer, con sede in Bergamo, via Loreto n. 39, è messa in liquidazione ed è nominato liquidatore il dott. Carmelo Corbino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1946

(4188)

Il Ministro: BERTONE

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.

Sostituzione del sequestratario della ditta individuale Albergo pensione « Aurora e Svizzera », con sede in Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 22 novembre 1945, emesso in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale Albergo pensione « Aurora e Svizzera », con sede in Palermo, via Isidoro La Lumia n. 11, e nominato sequestratario l'avv. Diego Serraino;

Ritenuta l'opportunità di sostituire il predetto avvocato Diego Serraino con altra persona nell'incarico di sequestratario della suindicata azienda;

Vista la predetta legge 17 luglio 1942, n. 1100:

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

E' nominato sequestratario della ditta individuale Albergo pensione « Aurora e Svizzera », con sede in Palermo, via Isidoro La Lumia n. 11, il rag. Viveros Roberto in sostituzione dell'avv. Diego Serraino.

Il rag. Viveros Roberto è autorizzato a continuare l'esercizio dell'attività dell'azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1946

(4187)

Il Ministro: BERTONE

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1946

Convalida di provvedimenti adottati dalla Cassa di risparmio di Parma, con sede in Parma, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 229, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati, modificato con decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, e con decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Vista la delibera in data 9 ottobre 1946, con la quale il commissario straordinario della Cassa di risparmio di Parma chiede la convalida dei provvedimenti adottati dalla Cassa medesima, con delibere consiliari in data 16 aprile, 26 luglio e 28 dicembre 1944 (e cioè sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana), concernenti nomine di personale, specificate nella citata delibera commissariale;

Considerato che nella predetta deliberazione commissariale si rileva che i provvedimenti anzidetti furono tutti adottati al di fuori di qualsiasi ispirazione politica o da imposizione di organi del sedicente governo repubblicano;

Decreta:

Sono convalidati i provvedimenti adottati, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana (e precisamente con delibere consiliari del 16 aprile, 26 luglio e 28 dicembre 1944) dalla Cassa di risparmio di Parma, ente morale con sede in Parma, concernenti nomine di personale specificate nella delibera commissariale del 9 ottobre 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1946

(4189)

Il Ministro: BERTONE

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1946.

Sostituzione del commissario straordinario dell'Ente nazionale di assistenza per i venditori ambulanti ed i giornalisti.

**IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE**

Visto lo statuto dell'Ente nazionale di assistenza per i venditori ambulanti ed i giornalisti, approvato con regio decreto 6 giugno 1940, n. 1161;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 335;

Visti i propri decreti 6 maggio e 12 settembre 1946, concernenti la nomina del rag. Amedeo Fracassi a commissario per la straordinaria gestione dell'Ente nazionale di assistenza per i venditori ambulanti ed i giornalisti;

Considerato che il predetto rag. Fracassi, con lettera del 28 novembre 1946 ha rassegnate le sue dimissioni dall'incarico e che, pertanto, si rende necessario sostituirlo con altro commissario straordinario;

Decreta:

Il dott. Severino Parascenzo è nominato commissario straordinario fino al 30 giugno 1947 dell'Ente nazionale di assistenza per i venditori ambulanti ed i giornalisti, in sostituzione del rag. Amedeo Fracassi, con i poteri del presidente, del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva dell'Ente.

Roma, addì 3 dicembre 1946

Il Ministro: D'ARAGONA

(4184)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1946.

Sostituzione del vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Bari.

**IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE**

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1946, col quale fu provveduto alla nomina dell'ing. Dante Marano a vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Bari;

Ritenuta l'opportunità di affidare tale incarico al dott. Michele Di Zonno;

Decreta:

Il dott. Michele Di Zonno è nominato vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Bari, in sostituzione dell'ing. Dante Marano.

Roma, addì 4 dicembre 1946

Il Ministro: SEGNI

(4129)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1946.

Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Genova.

**IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE**

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 4 gennaio 1946, col quale il sig. Levati Giovanni è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Genova;

Considerata l'opportunità di affidare l'incarico di cui sopra al dott. Giuseppe Gabbia;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Gabbia è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Genova ai sensi dell'art. 38 della legge 18 maggio 1942, n. 566, in sostituzione del sig. Levati Giovanni.

Roma, addì 13 dicembre 1946

Il Ministro: SEGNI

(4318)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Crudell Enea avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 31-946 decisioni

N. 2-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 21 del mese di novembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dai signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Crudell Enea fu Nicola e fu Foschi Chiara, nato a Cesena il 5 agosto 1883, domiciliato in Roma, via degli Scipioni, n. 147, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*missis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Crudell Enea, contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 21 novembre 1946

La Commissione

T. CATALDI - A. SCIAUDONE - F. POLISTENA

Il segretario: D. CURCIO

(4167)

Esito del ricorso presentato da Somenzi Stanislao avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI
DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 34-946 decisioni

N. 118-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 27 del mese di novembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Somenzi Stanislao fu Quintilio e fu Ferrari Emma, nato a Marcaria il 19 gennaio 1899 e domiciliato in Roma piazza Rimenbranze, 11, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(Omissis).

e cioè per non aver svolto attività politica informativa nell'interesse del regime fascista:

(Omissis)

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Somenzi Stanislao e dispone la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 27 novembre 1946

La Commissione

T. CATALDI A. SCIAUDONE - F. POLISTENA

Il segretario: D. CURCIO

(4170)

Esito del ricorso presentato da Cassola Alessandro avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI
DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 32-946 decisioni

N. 8-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 22 del mese di novembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Cassola Alessandro di Carlo e fu Gandino Domenica, nato in Alessandria il 1° ottobre 1902 ed abitante in Roma, via Villa Emiliani, 46, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(Omissis).

e cioè per non essere stato confidente dell'O.V.R.A.:

(Omissis).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Cassola Alessandro e dispone la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 22 novembre 1946

La Commissione

T. CATALDI A. SCIAUDONE - F. POLISTENA

Il segretario: D. CURCIO

(4168)

Esito del ricorso presentato da Mangini Alessandro avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI
DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 33-946 decisioni

N. 141-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 22 del mese di novembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Mangini Alessandro fu Carlo, nato a Genova il 10 ottobre 1909 ed ivi residente in via Maragliano n. 18-3, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(Omissis).

e, in mancanza di una valida accettazione, deve concludere che egli, contrariamente alle risultanze dell'elenco, non fu mai confidente dell'O.V.R.A.:

(Omissis).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Mangini Alessandro e dispone la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 22 novembre 1946

La Commissione

T. CATALDI - A. SCIAUDONE - F. POLISTENA

Il segretario: D. CURCIO

(4169)

Esito del ricorso presentato da Nurchis Virgilio avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI
DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 35-946 decisioni

N. 251-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 27 del mese di novembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Nurchis Virgilio fu Raffaele, nato a Nurri (Cagliari) il 30 gennaio 1892 e residente in Roma, via Cassia n. 114, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(Omissis).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Nurchis Virgilio, contro l'inclusione del proprio nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 27 novembre 1946

La Commissione

T. CATALDI - A. SCIAUDONE - F. POLISTENA

Il segretario: D. CURCIO

(4171)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bisceglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 12 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bisceglie (Bari), di un mutuo di L. 1.500.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4076)

Autorizzazione all'Amministr. comunale di Sansepolcro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 12 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sansepolcro (Arezzo), di un mutuo di L. 453.600, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4077)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pontremoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 19 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pontremoli (Apuania), di un mutuo di L. 1.315.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4078)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 14 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino (Arezzo), di un mutuo di L. 900.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4079)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Polinago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 7 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Polinago (Modena), di un mutuo di L. 550.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4080)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pennapiedimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 14 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pennapiedimonte (Chieti), di un mutuo di L. 450.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4081)

Autorizzazione all'Amministr. comunale di Castellavazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 19 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castellavazzo (Belluno), di un mutuo di L. 503.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4082)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreti del Capo provvisorio dello Stato del 20 novembre 1946, registrati alla Corte dei conti il 4 dicembre successivo:

Il sig. **Manaracchia Vincenzo di Gaetano**, segretario comunale di Lampedusa e Linosa, è autorizzato ad esercitare temporaneamente le funzioni notarili nelle isole di Lampedusa e Linosa, del distretto notarile di Agrigento, a condizione che, prima di assumere le funzioni stesse, egli adempia agli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Il dott. **Paino Ferdinando di Antonino** è autorizzato ad esercitare temporaneamente le funzioni notarili nell'isola di Salina, del distretto notarile di Messina, a condizione che, prima di assumere le funzioni stesse, egli adempia agli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Il dott. **Poma Vito di Antonino**, fornito dei requisiti prescritti, è autorizzato ad esercitare temporaneamente le funzioni notarili nell'isola di Pantelleria, distretto notarile di Trapani, a condizione che, prima di assumere tali funzioni, egli adempia agli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

(4367)

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 26 novembre 1946:

Locatelli Alessandro, notaio residente nel comune di Sant'Omobono Imagna, distretto notarile di Bergamo, è traslocato nel comune di Bergamo;

Nosari Pietro, notaio residente nel comune di Osio Sotto, distretto notarile di Bergamo, è traslocato nel comune di Bergamo;

Pedraglio Achille, notaio residente nel comune di Porlezza, distretto notarile di Como, è traslocato nel comune di Como.

(4274)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 13 dicembre 1946 N. 255

Argentina	25 —	Norvegia	20 1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,885
Brasile	5,45	Portogallo	4,957
Canada	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	22,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70
Rendita 3,50 % 1906		85,475
Id. 3,50 % 1902		83 —
Id. 3 % lordo		69,30
Id. 5 % 1935		92,975
Redimibile 3,50 % 1934		82,05
Id. 5 % 1936		91,25
Obbligazioni Venezia 3,50 %		97,40
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)		98 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)		97,025
Id. 5 % (15 febbraio 1950)		97,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)		97,175
Id. 5 % (15 aprile 1951)		97 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)		91,45
Id. 5 % quinq 1950 (3ª serie)		97,525
Id. 5 % quinq 1950 (4ª serie)		98,95
Id. 5 % convertiti 1951		97,30

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(1ª pubblicazione).

Elenco n. 12.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 43 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunciata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Red. 3,50 % (1934)	413967	Passante Spaccapietra Luisa fu Alfredo, dom. a Napoli .	21 --
Id.	182698	Rossi Ines di Luigi, nubile, dom. ad Arcola (Genova) .	1.400 --
Id.	170409	Fantini Agnese di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Chiusa di Pesio (Cuneo)	38,50
Id.	70795	Troja Letizia di Calogero, nubile, dom. in Palermo . . .	350 --
Id.	229863	Gelsomino Francesco fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Senape Anna fu Benedetto ved. Gelsomino Luigi, dom. a Teano (Napoli)	185,50
Id.	229865	Gelsomino Salvatore, ecc. come sopra	175,50
Cons. 3,50 % (1906)	484270	Rallo Giacomina di Giuseppe moglie di La Rosa Francesco, dom. in Marsala (Trapani), con vincolo dotale	35 --
Id.	862950 (Nuda proprietà)	Pavoncelli Antonio fu Nicola, dom. a Cerignola (Foggia), con usufrutto a Tortora Brayda Margherita fu Lorenzo .	20.125 --
Rend. 5 %	135374	Sanfelice di Viggiano Gian Luigi, dom. a Roma	125 --
Id.	135376	Sanfelice Maria Luisa fu Luigi maritata Pavoncelli, dom. a Roma	125 --
Id.	135375	Sanfelice Ivonne fu Luigi ved. Beauchampe, dom. a Roma	125 --
Id.	135522	De Vito Pasquale fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Marziale o Parziale Pricida fu Pellegrino, dom. a Cesinali comune di Aiello del Sabato (Avellino)	435 --
Id.	153028 (Nuda proprietà)	Morteo Mario fu Giovanni, dom. a Torino, con usufrutto a Gamarra Adelina fu Giuseppe, nubile, dom. a Collegno (Torino)	80 --
Id.	35523	Bianchedi Anita di Domenico, nubile, dom. a Pisa	150 --
Id.	35524	Bianchedi Bruna, ecc. come sopra	150 --
Id.	120054	Cufaro Ida di Nicola moglie di Intaglietta Francesco, dom. a Potenza, con vincolo dotale	1.000 --
Id.	13399	Rossi Mariangela di Luigi moglie di D'Assisti Gerolamo fu Giuseppe, dom. in Margherita di Savoia (Foggia), con vincolo dotale	1.125 --
Id.	190269	Cascone Tullia fu Armando, minore sotto la patria potestà della madre Ripa Emma di Giovanni ved. Cascone, dom. a Napoli	800 --
Id.	190270	Cascone Giulia, ecc. come sopra	800 --
Id.	126315 (Proprietà usufrutto)	Trifuoggi Achille di Giuseppe, dom. a Marigliano (Caserta), con usufrutto a De Siena Maria Assunta fu Nicola	1.000 --
Red. 3,50 % (1934)	452961	Congregazione di carità di Ligonchio (Reggio Emilia)	7 --
Id.	487037	Come sopra	10,50
Id.	523495	Come sopra	42 --
Id.	503364	Ente Comunale di Assistenza di Ligonchio	14 --

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 4 dicembre 1946

Il direttore generale: CONTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio di terreni in agro di Chioggia dal Demanio pubblico al Patrimonio dello Stato

Con decreto Ministeriale 23 novembre 1946, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al Patrimonio dello Stato, dei terreni distinti in catasto ai mappali 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 54, 55, 56 del foglio 52, frazione Cà Pasqua del comune di Chioggia e di parte di alveo non censita del canale Brentoni della superficie complessiva di ettari 1.48.40, indicati nello schizzo planimetrico in data 25 dicembre 1942, dell'ufficio del Genio civile di Padova, che fa parte integrante del detto decreto.

(4233)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Foggia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 10260 in data 5 dicembre 1946, viene ricostituita l'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Foggia e ne è affidata la presidenza all'ing. Mario Natola.

(4275)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 78 del 30 novembre 1946 riguardante le tariffe dei pubblici servizi

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 78 del 30 novembre corrente anno, ha stabilito quanto appresso:

TARIFFE ACQUEDOTTI

a) *L'Acquedotto comunale di Palagonia* (Catania) è autorizzato ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 550 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre al 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detti sovrapprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dall'azienda per il periodo dal 1° settembre 1946 al 30 giugno 1947, salvo proroga.

b) *La Società anonima acque dei Carci del Fasano* (Catania) è autorizzata ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 400 % sui prezzi di vendita dell'acqua potabile e di irrigazione bloccati nel 1942.

Il nuovo sovrapprezzo, assorbe quello già concesso dall'Alto Commissariato per la Sicilia.

Detto sovrapprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo dal 1° settembre 1946 al 30 giugno 1947 per l'acqua potabile e per la stagione irrigua 1946 per l'acqua ad uso irriguo.

c) *La Società anonima acque di Casalotto* (Catania) è autorizzata ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 400 % sui prezzi di vendita dell'acqua potabile e del 500 % per quella irrigua oltre al 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi sovrapprezzi assorbono quello già concesso dall'Alto Commissariato per la Sicilia.

Detti sovrapprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo dal 1° settembre 1946 al 30 giugno 1947 per l'acqua potabile, e per la stagione irrigua 1946 per l'acqua ad uso irriguo.

d) *L'Acquedotto comunale di Medicina* (Bologna) è autorizzato ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 500 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942 oltre al 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detti sovrapprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dall'azienda per il periodo dal 1° settembre 1946 al 30 giugno 1947 salvo proroga.

e) *La Società Lunense «Acqua e Forza» di La Spezia* è autorizzata ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 650 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre al 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detti sovrapprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo dal 1° ottobre 1946 al 30 giugno 1947, salvo proroga.

f) *L'Acquedotto comunale di Collegno* (Torino) è autorizzato ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 500 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre al 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detti sovrapprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dall'azienda per il periodo dal 1° ottobre 1946 al 30 giugno 1947, salvo proroga.

(4321)

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a tre posti di allievo tecnico (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico di 1° categoria dei Monopoli, branche di servizio Manifatture tabacchi e saline, riservato agli aiuti ed assistenti universitari.

In seguito ad autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Amministrazione dei monopoli di Stato bandisce un concorso per 17 posti di allievo tecnico (gruppo A, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico di 1° categoria dei Monopoli, branche di servizio Manifatture tabacchi e saline.

Di tali 17 posti, 3 sono stati riservati, ai sensi del regio decreto 8 aprile 1940, n. 2241, agli aiuti ed assistenti universitari nominati in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 136 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 14 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, e che abbiano cinque anni almeno di continuato e lodevole servizio.

L'assunzione è subordinata all'esito favorevole di un esame-colloquio che verterà sulle seguenti prove scritte ed orali: diretto ad accertare la preparazione tecnica dei candidati e l'attitudine all'ufficio.

PROVE SCRITTE

Parte prima.

1. - Costruzioni civili ed industriali:

Travi reticolate, travi continue, archi, telai, sistemi elastici. Struttura e calcoli di statiche di solai, dei tetti e delle altre parti dei fabbricati. Fondazioni. Muri di sostegno. Materiali da costruzione. Malte e conglomerati.

Nozioni generali di scienza delle costruzioni.

Nozioni generali sulle strade comuni e ferrate.

2. - Idraulica e costruzioni idrauliche:

Utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali industriali, condutture, sifoni.

Opere relative e loro calcolo.

Consolidamento dei terreni franosi.

Drenaggi.

Parte seconda.

1. - Impianti industriali:

Nozioni di fisica tecnica. Combustibili solidi, liquidi, gassosi. Caldaie a vapore. Ventilatori industriali. Impianti di riscaldamento e di condizionamento dell'aria. Essiccatoi. Surriscaldamento del vapore. Macchine termiche e idrauliche.

2. - Elettrotecnica:

Nozioni generali. Macchine elettriche. Impianti di produzione, di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica. Trasformatori, rifasatori, condensatori. Apparecchi di misurazione e di controllo.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sarà integrata con domande di:

1) istituzioni di diritto civile;

2) nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo.

I prescelti, per conseguire la stabilità, dovranno superare con esito soddisfacente il prescritto periodo di prova di mesi sei.

Della Commissione esaminatrice, composta di cinque membri, sarà chiamato a far parte uno tra i professori ufficiali della materia per cui gli aiuti ed assistenti hanno prestato servizio, o di materia affine.

Gli aiuti ed assistenti che aspirano ad essere assunti, debbono farne domanda all'Amministrazione dei monopoli di Stato, entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1) certificato del rettore dell'università o direttore dello istituto superiore competente, attestante la nomina ad aiuto od assistente, ai sensi dell'art. 130 del citato testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, o dell'art. 14 del citato regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 2071, e la continuità e qualità del servizio prestato;

2) tutti gli altri documenti comprovanti il possesso di titoli e requisiti che riguardano l'ufficio cui aspirano.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato, ha facoltà di respingere con provvedimento non motivato e insindacabile le domande degli aspiranti.

Roma, addì 9 dicembre 1946

Il Ministro: GONELLA

(4368)

PREFETTURA DI VERONA

Graduatoria ed elenco delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta nella provincia di Verona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso per conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1941 in provincia di Verona bandito con decreto prefettizio 31 dicembre 1941, n. 3368 e ultimato in data 3 settembre 1943;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso nelle premesse citate:

1. Venturi Carmela	punti	61,843
2. Ugolini Rosetta	»	58,136
3. Benetello Elena	»	56,937
4. Cerli Maria	»	56,750
5. Savoia Elisa	»	56,718
6. Sartori Anna	»	56,500
7. Isalberti Andreina	»	56,093
8. Roscini Ottavia	»	55,250
9. Peretto Maria	»	55,156
10. Cicolin Flora	»	55,156
11. Benedini Ismene	»	55,000
12. Bianchini Idelma	»	54,156
13. Orlandi Maria	»	53,906
14. Broglia Walda	»	53,906
15. Buzzi Giulietta	»	53,812
16. Ottaviani Irma	»	53,781

17. Vezzari Ottavia	punti	53,375
18. Caccatori Maria	»	52,963
19. Puppini Caterina	»	52,718
20. Accorsi Adele	»	52,437
21. Zimoj Maria	»	51,375
22. Caldana Elisabetta	»	49,812
23. Seno Rita	»	49,187
24. Peretti Luigia	»	48,881
25. Porri Giovanna	»	48,531
26. Adami Anna	»	47,937
27. Bonizzato Luigia	»	47,875
28. Mujà Lina	»	47,750
29. Benin Amelia	»	46,781
30. Peri Maria	»	46,625
31. Verzelloni Elvira	»	45,218
32. Benassi Jolanda	»	43,656
33. Lonardi Fiorina	»	41,906
34. Bresciani Costanza	»	40,281
35. Bertolo Pia, non idonea	»	36,843

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed a quello dei comuni di Dolcè, Erbezzo, Ferrara Monte Baldo, Sant'Ambrogio di Valpolicella e San Pietro di Morubio, sedi dei posti vacanti al 30 novembre 1941 di ostetrica condotta.

Verona, addì 28 novembre 1946

Il prefetto: PERUZZO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Visto il proprio decreto di pari numero e data col quale è stata approvata la graduatoria delle candidate nel concorso per conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1941 nella provincia di Verona;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso nelle premesse citate ed assegnate al posto a fianco di ciascuna indicato

1. Venturi Carmela, residente a Castel d'Azzano, per la condotta di Sant'Ambrogio di Valpolicella;
2. Ugolini Rosetta, residente a Sant'Ambrogio di Valpolicella, per la condotta di S. Pietro di Morubio;
3. Benetello Elena, residente a Padova presso la clinica ginecologica, per la condotta di Rivoli Veronese;
4. Cerli Maria, residente a Velo Veronese, per la condotta di Dolcè;
5. Savoia Elisa, residente a S. Pietro Incariano, per la condotta di Erbezzo;
6. Sartori Anna, residente a Verona, via Barchetta n. 9, per la condotta di Ferrara Monte Baldo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sul Foglio annunci legali della provincia di Verona, e per otto giorni consecutivi nell'albo di questa Prefettura, ed a quello dei comuni di Dolcè Erbezzo, Ferrara Monte Baldo, Rivoli Veronese, Sant'Ambrogio di Valpolicella e San Pietro di Morubio.

Verona, addì 28 novembre 1946

Il prefetto: PERUZZO

(4276)